

sente legge, il Governo del Re pubblicherà l'elenco o gli elenchi delle opere di bonificazione di prima categoria.

« Questi elenchi saranno approvati e pubblicati per decreto reale, sentiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Scorsi i tre anni, nessuna opera di bonificazione potrà essere dichiarata di prima categoria se non per legge.

« La durata dei lavori e la spesa da inserirsi annualmente in bilancio per ciascheduna opera saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici. »

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Capo IV. Opere di bonificazione di 2ª categoria. — Art. 13. Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di 2ª categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

« Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'articolo 8.

« Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

« Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della legge 25 giugno 1865 numero 2359. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le bonificazioni di 2ª categoria si eseguono e si mantengono per mezzo di consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori. »

(È approvato.)

« Art. 15. I consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl'interessati. »

(È approvato.)

« Art. 16. Affinchè i consorzi volontari possano godere dei benefici indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al prefetto, e pubblicarsi per estratto nel bollettino degli annunci legali della prefettura. »

(È approvato.)

« Art. 17. I consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati consorzi obbligatori quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

« La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il consorzio, o da una deliberazione di

due terzi degli interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

« La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'articolo 21. »

L'onorevole Visocchi domanda che nel secondo capoverso di quest'articolo, in luogo delle parole « rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre, ecc. » si sostituiscano le seguenti: « rappresentino la maggior entità degli interessi del consorzio. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Visocchi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

VISOCCHI. Io ho domandato che all'espressione adoperata in questa legge sia sostituita quella che è adoperata nel Codice civile. Intorno alle ragioni di ciò parlai in occasione della discussione generale della legge. Nella sostanza, il mio emendamento conduce a questo, che la maggioranza, invece di essere costituita dall'estensione superficiale dei terreni che alcuni proprietari rappresentano, sia costituita invece dall'entità dei loro interessi, inquantochè può molte volte questa essere grandemente diversa dall'altra. Supponiamo il caso di un terreno paludoso da bonificare, del quale una parte sia coperta d'acqua, e l'altra non sempre sommersa.

Allora, quelli che sono proprietari della parte coperta dalle acque possono rappresentare una grande estensione e tenuissimi interessi. Possono con ciò sovrapporsi alla volontà di quelli che sono possessori della parte non coperta dall'acqua, i quali, sebbene posseggano una superficie minore, pur nondimeno rappresentano un maggiore interesse. È per queste ragioni, adunque, che io chiedevo che, seguendo in ciò il principio adottato dalle nostre leggi nel Codice civile, che a me par giustissimo, anche nella legge presente si stabilisca che la maggioranza sia costituita dalla maggiore importanza degli interessi che i votanti rappresentano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Precisamente, l'onorevole Visocchi ha molto bene esposti gli argomenti, per i quali, secondo l'avviso della Commissione, il ministro ha stabilito che la *dimensione* in superficie sia precisata in questo articolo, anzichè l'*entità* degli interessi; precisamente perchè può avvenire in pratica che il valore di un terreno elevato di piccola superficie, sia molto maggiore del valore degli altri terreni depressi, che abbiano una superficie molto maggiore, è opportunissimo, secondo l'avviso della Commissione, il disposto dell'articolo ministeriale.